

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studiorovida.it



STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935
e mail: studio@studiociddagrondona.com

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Ai Signori Clienti

Genova, 27 ottobre 2011

Circolare n. 29/2011

**OGGETTO: Addizionale erariale della tassa automobilistica per i veicoli più potenti -
Provvedimenti attuativi - Modalità e termini di versamento**

INDICE

1 Premessa	2
2 Decorrenza dell'addizionale	2
3 Veicoli assoggettati all'addizionale	2
4 Soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale	2
4.1 <i>Pagamento dell'addizionale nell'anno 2011</i>	2
4.2 <i>Pagamento dell'addizionale negli anni 2012 e successivi</i>	2
5 Ammontare dell'addizionale	3
6 Modalità di pagamento dell'addizionale	3
6.1 <i>Addizionale dovuta nell'anno 2011</i>	3
6.1.1 <i>Codici tributo</i>	3
6.1.2 <i>Compilazione del modello F24</i>	3
6.1.3 <i>Esclusione della compensazione</i>	4
6.2 <i>Addizionale dovuta negli anni 2012 e successivi</i>	4
7 Termini di pagamento dell'addizionale	4
7.1 <i>Addizionale dovuta nell'anno 2011</i>	4
7.2 <i>Addizionale dovuta negli anni 2012 e successivi</i>	4
8 Sanzioni	4
8.1 <i>Ravvedimento operoso</i>	4
8.2 <i>Definizione agevolata</i>	4



1 PREMESSA

L'art. 23 co. 21 del DL 6.7.2011 n. 98, convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, ha introdotto un'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "bollo auto"), in relazione ai veicoli di maggiore potenza (c.d. "super bollo").

I provvedimenti attuativi di tale addizionale sono stati emanati con:

il DM 7.10.2011;

la ris. Agenzia delle Entrate 20.10.2011 n. 101.

2 DECORRENZA DELL'ADDIZIONALE

La nuova addizionale erariale della tassa automobilistica si applica a partire **dall'anno 2011**.

3 VEICOLI ASSOGGETTATI ALL'ADDIZIONALE

La nuova addizionale erariale della tassa automobilistica è dovuta in relazione:

alle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;

che abbiano **potenza superiore a 225 chilowatt** (equivalenti a 306 CV).

- **Passaggio da CV a chilowatt**

Se sulla carta di circolazione sono indicati solo i CV, è possibile determinare i corrispondenti chilowatt dividendoli per 1,36.

Ad esempio, 370 CV corrispondono a 272 chilowatt (370 / 1,36).

4 SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE

Sono tenuti al pagamento della nuova addizionale erariale della tassa automobilistica i seguenti soggetti, sulla base delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in relazione ai suddetti veicoli:

proprietari;

usufruttuari;

acquirenti con patto di riservato dominio;

utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

4.1 PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE NELL'ANNO 2011

Per il pagamento dell'addizionale nell'anno 2011 si fa riferimento alle **risultanze del PRA** alla data del **6.7.2011** (data di entrata in vigore del suddetto DL 98/2011).

Sono pertanto irrilevanti eventuali variazioni successivamente intervenute (es. vendita del veicolo).

Inoltre, è tenuto al versamento anche chi ha venduto il veicolo prima del 6.7.2011, qualora il relativo atto sia stato trascritto al PRA dopo tale data.

4.2 PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE NEGLI ANNI 2012 E SUCCESSIVI

Per il pagamento dell'addizionale negli anni 2012 e successivi si fa riferimento alle risultanze del PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.



5 AMMONTARE DELL'ADDIZIONALE

La nuova addizionale erariale della tassa automobilistica è pari a **10,00 euro** per ogni **chilowatt** di potenza del veicolo **superiore a 225**.

Ad esempio, in relazione ad un veicolo di 300 chilowatt di potenza, l'addizionale è pari a:

$$(300 - 225) \times 10,00 = 750,00 \text{ euro}$$

Tale addizionale si aggiunge quindi all'importo ordinario della tassa automobilistica.

- **Veicoli di prima immatricolazione**

In caso di prima immatricolazione del veicolo, l'addizionale è dovuta in **misura integrale**.

La tassa automobilistica "ordinaria", invece, è dovuta a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione, con parametrizzazione al periodo di possesso.

Ad esempio, in relazione ad un veicolo di 300 chilowatt di potenza immatricolato il 15.3.2011, l'addizionale è comunque dovuta nella suddetta misura di 750,00 euro.

6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE

6.1 ADDIZIONALE DOVUTA NELL'ANNO 2011

Per il pagamento dell'addizionale nell'anno 2011 occorre:

- utilizzare il particolare modello F24 "Versamenti con elementi identificativi";
- utilizzare gli appositi codici tributi istituiti dalla citata ris. Agenzia delle Entrate 20.10.2011 n. 101;
- attenersi alle modalità di compilazione del modello F24 stabilite dalla suddetta risoluzione.

6.1.1 Codici tributo

Per il versamento, mediante il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi", dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "3364", per l'addizionale;
- "3365", per la relativa sanzione;
- "3366", per i relativi interessi.

6.1.2 Compilazione del modello F24

Il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" deve essere compilato indicando:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento dell'addizionale;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli "importi a debito versati":
 - nel campo "tipo", la lettera "A";
 - nel campo "elementi identificativi", la targa dell'autovettura/autoveicolo;
 - nel campo "codice", i suddetti codici tributo;
 - nel campo "anno di riferimento", l'anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato "AAAA" (es. 2011).

- **Anno di riferimento**

Con riferimento a quest'ultima indicazione, se ad esempio la tassa automobilistica "ordinaria", con validità 12 mesi, scade ad aprile 2012, l'anno di riferimento è il 2011 in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre il periodo a partire da maggio 2011.



6.1.3 Esclusione della compensazione

L'importo dovuto dell'addizionale della tassa automobilistica non può essere compensato con eventuali crediti d'imposta o contributivi disponibili.

6.2 ADDIZIONALE DOVUTA NEGLI ANNI 2012 E SUCCESSIVI

In relazione agli anni 2012 e successivi, dovranno essere stabilite, con un successivo decreto ministeriale, apposite modalità per il pagamento contestuale della tassa automobilistica e dell'addizionale erariale.

In attesa dell'attivazione di tali modalità, il versamento dell'addizionale deve essere effettuato con le modalità previste per l'anno 2011, sopra indicate.

7 TERMINI DI PAGAMENTO DELL'ADDIZIONALE

7.1 ADDIZIONALE DOVUTA NELL'ANNO 2011

Per l'anno 2011, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'addizionale della tassa automobilistica deve essere corrisposta **entro il 10.11.2011**.

7.2 ADDIZIONALE DOVUTA NEGLI ANNI 2012 E SUCCESSIVI

Per gli anni 2012 e successivi, l'addizionale deve essere corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

8 SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale alla tassa automobilistica si applica la sanzione del **30%** dell'importo non versato.

8.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO

In assenza di esclusioni, deve ritenersi possibile la regolarizzazione della violazione mediante il ravvedimento operoso, nel rispetto delle relative condizioni.

8.2 DEFINIZIONE AGEVOLATA

In assenza di esclusioni, deve ritenersi applicabile anche la definizione agevolata delle sanzioni irrogate.

Studio Rovidà – Studio Cidda Grondona